

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

30 MARTEDÌ**RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE****ALL'1-1-2015**

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 1, comma 626, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014), è stato nuovamente riaperto ad oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-1-2015 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2015) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie. Con il successivo comma 627 è stato però previsto il raddoppio delle aliquote per il calcolo delle imposte sostitutive dovute. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari all'8% per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2015, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 4% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2015, 2016 e 2017; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2015.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella scadenza «rivalutazione valore terreni all'1-1-2015» (pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 61) e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 28.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI**ALL'1-1-2013 E/O ALL'1-1-2014**

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2013 e/o all'1-1-2014, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2013 e/o 2014. Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro oggi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2015, possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima e seconda rata versate entro il 30 giugno 2013 e 2014 (rivalutazione all'1-1-2013), ovvero la prima rata versata entro il 30-6-2014 (rivalutazione all'1-1-2014) detraendole dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE**ALL'1-1-2013 E/O ALL'1-1-2014**

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2013 e/o all'1-1-2014, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2013 e/o 2014.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima per le partecipazioni che, alla data di riferimento della rivalutazione, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

Anche per questa scadenza vale quanto indicato nella scadenza che precede in caso di nuova rivalutazione con riferimento all'1-1-2015.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello Unico 2015 cartaceo che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2013 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2014 dovuti in base al modello Unico 2014 ovvero hanno presentato il modello Unico 2014 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati all'1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2014 e allo 0,5% per i restanti giorni che cadono nel 2015.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

Ad ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2015 in via telematica entro il 30-9-2015 possono, sempre entro la stessa data, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2013.

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2014 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

MESE DI LUGLIO ●●●

1 MERCOLEDÌ

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domanda di pagamento anticipato per investimenti biennali per la campagna 2014-2015.

Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipato degli investimenti biennali della campagna 2014-2015 per le Regioni che non hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento; per le Regioni con delega il termine scade il 31-8-2015.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 19 emanate da Agea con la circolare prot. n. UMU.2015.433 del 18-3-2015 consultabile sul sito www.agea.gov.it

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Inizio obbligo tenuta registro telematico.

Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione; per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n.

38/2013 a pag. 11. Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni, obbligatorie a partire da oggi, era stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Con circolare prot. n. ACIU.2015.136 del 19-3-2015 (www.agea.gov.it), nella quale è richiamata la circolare Mipaaf n. 15387 del 22-10-2014 (www.politicheagricole.it), Agea ha comunicato le nuove modalità di registrazione disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it che potevano essere adottate anche prima di oggi.

Si vedano anche i numerosi articoli fino qui pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2015, che non hanno pagato il rinnovo entro il 1° giugno scor-

so, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dello 0,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale («superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011. I suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014), cosiddetta legge di stabilità per il 2015.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° giugno scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° giugno scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-5-2015. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto. Per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

ziaentrate.gov.it Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

6 LUNEDÌ

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Proroga versamento saldi e acconti per contribuenti soggetti agli studi di settore. I contribuenti che, direttamente o

come partecipanti a soggetti interessati, svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015.

I versamenti possono essere effettuati:

- entro oggi senza alcuna maggiorazione;
- dal 7-7-2015 al 20-8-2015, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

In caso di rateazione degli importi dovuti

si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 62; poiché tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 9-6-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12-6-2015), è opportuno attendere la versione ministeriale. Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.